



Dr. Armando Santus

NOTAIO

Via Divisione Julia, 7
24121 BERGAMO

Tel. 035-241113 / Fax. 035-238462

Repertorio numero 39890

Raccolta numero 18195

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI

FINANZATTIVA SERVIZI S.R.L.

REPUBBLICA ITALIANA

Bergamo, 1° (primo) dicembre 2011 (duemilaundici), alle ore sedici e quaranta minuti.

Presso la sede legale della Banca subito oltre detta, in Piazza Vittorio Veneto n.8.

Con me Armando Santus, notaio iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, mia residenza, è presente il signor

Faissola cav. del lav. avv. Corrado, nato a Castel Vittorio (Imperia) il 10 gennaio 1935 e domiciliato per la carica presso la sede della Banca subito detta, della cui identità personale sono certo e che, agendo nella sua veste e qualifica, a me note di Presidente del Consiglio di Sorveglianza della

"Unione di Banche Italiane Società Cooperativa per Azioni"
in acronimo

"UBI Banca"

con sede legale e direzione generale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n.8, capitale sociale versato Euro 2.254.366.897,5, iscritta nel Registro Imprese di Bergamo con codice fiscale 03053920165 e con n.345283 R.E.A. (Partita IVA 03053920165), iscritta all'Albo delle Banche al n.5678 - ABI n.3111, Capogruppo del "Gruppo UBI Banca" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n.3111, aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi,

mi chiede

di assistere alla riunione di Consiglio di Sorveglianza, qui oggi convocato per le ore sedici e trenta, al fine di deliberare sui punti proposti con l'ordine del giorno, richiedendo però l'assistenza di me notaio solo per verbalizzare la trattazione esclusivamente del punto subito oltre riportato

dell'ordine del giorno

Omissis

8) Fusione per incorporazione di FinanzAttiva Servizi s.r.l. in UBI Banca: deliberazioni conseguenti.


Omissis

punto che invita il Consiglio di Sorveglianza a trattare come primo argomento riservandosi quindi di proseguire la trattazione di tutti gli altri punti sottoposti all'esame.

A espressa richiesta del Presidente gli intervenuti condividono la proposta e io notaio quindi, aderendo alla richiesta, faccio constare come di seguito lo svolgimento della riunione del Consiglio di Sorveglianza presieduta, a norma dell'art.47 dello statuto sociale dal signor cav.del lav. avv. Corrado Faissola il quale, con il consenso e a richiesta degli intervenuti, constata e mi fa constatare:

- che questa riunione consiliare è stata convocata con lette-

Registrato a Bergamo	2
il	5/12/2011
al Numero	19074
con €	324,00



re datate 25 novembre 2011, contenenti l'ordine del giorno della materia da trattare, trasmesse agli aventi diritto tramite e-mail e telefax in data 28 novembre 2011 e quindi nel termine di quattro giorni prima della data odierna, come disposto dal secondo e terzo comma dell'art.48 dello statuto sociale; delle lettere indicate il Presidente esibisce prova dell'avvenuto inoltramento;

- che del Consiglio di Sorveglianza, con lui presidente, sono intervenuti

in questa sede

il vice presidente vicario signor Giuseppe Calvi, i vice presidenti signori Alberto Folonari e Mario Mazzoleni e i consiglieri signori Battista Albertani, Luigi Bellini, Silvia Fidanza, Alfredo Gusmini, Giuseppe Lucchini, Federico Manzoni, Tosi S.Musumeci, Sergio Orlandi, Giorgio Perolari, Sergio Pivato, Roberto Sestini e Giuseppe Zannoni;

tramite collegamento in audioconferenza

i consiglieri signori Enio Fontana, Carlo Garavaglia e Alessandro Pedersoli.

Risultano assenti i consiglieri signori Giovanni Bazoli, Mario Cattaneo, Pietro Gussalli Beretta e Italo Lucchini.

Dato atto da parte del Presidente che, tenuto conto di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art.48 dello statuto, è ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Sorveglianza nei limiti e alle condizioni di cui all'art.34, ultimo comma, dello statuto stesso;

- che il progetto di fusione redatto ai sensi degli artt.2501-ter e 2505 Cod.Civ. ha formato oggetto di deliberato di approvazione del Consiglio di Gestione in seduta 26 luglio 2011;


- che Banca d'Italia, a norma dell'art.57 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385, ha rilasciato l'autorizzazione alla fusione per incorporazione in UBI Banca di FinanzAttiva Servizi s.r.l., società strumentale controllata totalitariamente da UBI Banca, con lettera Prot.n.0864983/11 in data 19 ottobre 2011;

- che UBI Banca, in quanto soggetto quotato, ha effettuato i seguenti specifici adempimenti:

ex art.70, comma 5 lettera a) e art.90, lett.d bis) del Regolamento Emittenti (Regolamento Consob n.11971/99) pubblicazione del progetto di fusione e delle situazioni patrimoniali presso il sito internet (www.ubibanca.it) e

trasmissione della documentazione a Borsa Italiana tramite NIS e a Consob tramite raccomandata in data 21 ottobre 2011 (nel rispetto del termine di almeno trenta giorni prima della delibera di fusione).

Il Presidente ricorda che, in forza di quanto previsto dall'art.2505 Cod.Civ. e in osservanza a quanto disposto dal terz'ultimo comma, lettera v) dell'art.46 del vigente statuto sociale, la decisione in ordine alla fusione di cui al-



l'art.2502 Cod.Civ. è di competenza del Consiglio di Sorveglianza.

Il cav.del lav. avv.Corrado Faissola dichiara così validamente costituita la presente riunione del Consiglio di Sorveglianza in quanto sono stati verificati e rispettati i presupposti, anche formali, per l'assunzione della deliberazione in oggetto e apre la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno sottoposto all'esame, sul quale gli intervenuti si dichiarano pienamente informati, rimossa ogni eccezione al riguardo.

Passando ad illustrare l'argomento proposto il Presidente, con riferimento a quanto emerso nella riunione del Consiglio di Gestione dello scorso 26 luglio, rende noto che lo svolgimento di attività e servizi strumentali a favore di società collegate, controllate, controllanti o comunque facenti parte del Gruppo Unione di Banche Italiane, per il quale FinanzAttiva Servizi s.r.l. era stata costituita nel settembre 2000, è stato concentrato per il Gruppo in Ubi Sistemi e Servizi (UBI.S), per cui pare difficile ipotizzare particolari logiche industriali che possano far propendere per la fusione di FinanzAttiva Servizi s.r.l. con altre società del Gruppo mentre sembra razionale l'incorporazione della medesima nella controllante UBI Banca che, detenendo l'intero capitale della incorporanda, beneficia dell'iter semplificato previsto dall'art.2505 Cod.Civ.

Il cav.del lav. avv.Corrado Faissola precisa che ora il Consiglio di Sorveglianza, competente in ossequio al disposto di cui all'art.46 lettera v) dello statuto per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nel caso previsto dagli artt.2505 e 2505-bis Cod.Civ., è chiamato a deliberare la fusione per incorporazione

nella controllante Unione di Banche Italiane Società Cooperativa per Azioni, avente per oggetto, in breve, la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito sia direttamente che tramite controllate,

della controllata FinanzAttiva Servizi s.r.l., società a responsabilità limitata con unico socio, con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n.8, capitale sociale Euro 5.660.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo con codice fiscale 02810930160 e con n.324874 R.E.A. (Partita IVA 02810930160), società soggetta all'attività di direzione e coordinamento (ex art.2497 Cod.Civ.) da parte di Unione di Banche Italiane Società Cooperativa per Azioni, in breve UBI Banca,

con l'obiettivo di razionalizzare la struttura del Gruppo.

Il Presidente precisa subito che

detenendo la incorporante l'intero capitale sociale della incorporanda, la fusione avrà luogo senza concambio e in forma semplificata ai sensi dell'art.2505 Cod.Civ., con omissione della relazione dell'organo amministrativo prevista dal-

l'art.2501-quinquies del Cod.Civ. e con omissione della relazione degli esperti ex art.2501-sexies Cod.Civ., così come disposto dallo stesso richiamato art.2505 Cod.Civ.;

non procedendosi all'emissione di nuove azioni della incorporante, non si rendono applicabili le disposizioni dell'art.2505, primo comma, Cod.Civ. n.3) rapporto di cambio delle azioni, n.4) modalità di assegnazione delle nuove azioni della società che risulta dalla fusione o della società incorporante e n.5) data dalla quale tali azioni partecipano agli utili;

l'attuazione della fusione non determinerà alcun aumento di capitale da parte della incorporante, procedendosi semplicemente all'annullamento delle quote rappresentative dell'intero capitale sociale della incorporanda.

Lo stesso Presidente ricorda che

da un punto di vista contabile, in linea generale, l'operazione di fusione per incorporazione comporta l'iscrizione delle attività e delle passività in continuità di valori e l'iscrizione dell'eventuale disavanzo, derivante dalla cancellazione della partecipazione contro la relativa quota del patrimonio netto, ad avviamento nei limiti dell'eventuale valore presente nel bilancio consolidato; nel caso di specie, a livello consolidato, l'avviamento è pari a zero a fronte comunque di una differenza tra valore di bilancio e patrimonio, al 31 dicembre 2010, inferiore a Euro 50.000,

per quanto attiene l'aspetto fiscale, la fusione è un'operazione neutra in termini di imposizione sui redditi. UBI Banca acquisisce pertanto le attività/passività di FinanzAttiva Servizi agli stessi valori fiscali che avevano presso l'incorporata.

Illustra quindi le modalità di fusione per incorporazione a norma degli artt.2501 e segg.Cod.Civ.; indica il dettaglio di ogni operazione effettuata.

Il Presidente nota:

che risultando la incorporanda FinanzAttiva Servizi s.r.l. interamente posseduta dalla incorporante UBI Banca, al momento dell'attuazione della fusione la quota dell'incorporanda verrà annullata senza concambio, per cui il capitale della incorporante non farà registrare alcuna variazione in dipendenza della fusione;

che non devono quindi essere stabilite modalità di assegnazione delle azioni della incorporante e quindi neppure la data dalla quale tali azioni partecipano agli utili; mancando assegnazione di azioni oltre che non dover essere redatta relazione sulla congruità del rapporto di cambio prevista dall'art.2501-sexies Cod.Civ., non potrà intervenire conseguentemente nessuna violazione del disposto di cui all'art.2504-ter Cod.Civ.;

che, a seguito dell'incorporazione, l'incorporante UBI Banca assumerà tutti i diritti ed obblighi già facenti capo

alla società incorporanda; in particolare subentrerà di pieno diritto in tutti i beni, crediti e diritti di qualunque valore costituenti le attività della incorporanda FinanzAttiva Servizi s.r.l., come pure in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura della medesima incorporanda;

che la fusione, ai sensi del primo comma dell'art.2501-quater Cod.Civ., avviene sulla base delle situazioni patrimoniali redatte con l'osservanza delle norme sulla redazione del bilancio di esercizio statuenti per entrambe le società interessate alla fusione al 30 giugno 2011, con attestazione del rappresentante legale di UBI Banca che, nel frattempo, nella situazione patrimoniale della società stessa non si sono verificate variazioni salienti rispetto alla situazione patrimoniale depositata;

che gli effetti della fusione nei confronti dei terzi decorreranno dall'ultima delle iscrizioni di cui all'art.2504 Cod.Civ. dell'atto di fusione nel competente Registro Imprese ovvero, da data successiva che venisse indicata nell'atto medesimo;

che, come consentito dall'art.2504-bis del Cod.Civ. e conformemente a quanto disposto dall'art.172 del D.P.R. 917/1986, le operazioni della incorporanda saranno imputate al bilancio della incorporante, anche ai fini fiscali, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui la fusione avrà effetto nei confronti dei terzi;

che, in ossequio a quanto disposto dall'art.2501-ter Cod.Civ., comma I n.7, non ricorrono estremi perchè a particolari categorie di soci e a possessori di titoli diversi dalle azioni possa esser riservato alcun trattamento particolare;

che non sono previsti nè proposti benefici o vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione (art.2501-ter Cod.Civ., comma I n.8).

Solo a più completa informativa il Presidente ricorda

che UBI Banca ha in circolazione un prestito obbligazionario convertibile "UBI 2009/2013" emesso per un importo massimo complessivo di Euro 640.000.000,00, con delibera del Consiglio di Gestione 27 maggio 2009 di cui al verbale in pari data n.30072/13708 di mio Rep., registrato a Bergamo 2 il 27 maggio 2009 al n.7678 serie 1T, depositato per l'iscrizione nel Registro Imprese di Bergamo il 27 maggio 2009 prot.n. 51980 ed ivi iscritto il 28 maggio 2009, con determinazione definitiva delle caratteristiche del prestito adottata con successiva delibera del Consiglio di Gestione 18 giugno 2009 n.30273/13824 di mio Rep.; tuttavia la proposta fusione, che non determina aumento di capitale da parte della incorporante, non richiede la rettifica del rapporto di conversione di detto prestito;

che nessuna delle due società partecipanti alla fusione è



sottoposta a procedure concorsuali nè si trova in stato di liquidazione e

che a FinanzAttiva Servizi s.r.l. non fa capo alcun rapporto di lavoro dipendente;

che la incorporanda FinanzAttiva Servizi s.r.l. con proprio deliberato assembleare 23 novembre 2011, di cui a verbale in pari data n.39729/18126 di mio Rep., registrato all'Agenzia delle Entrate di Bergamo 2 il 25 novembre 2011 al n.18492 Serie 1T, regolarmente depositato e iscritto nel Registro Imprese di Bergamo, ha approvato la fusione mediante incorporazione in UBI Banca.

Il Presidente precisa infine che rimarrà fermo e inalterato lo statuto sociale al momento vigente della incorporante con denominazione, sede, oggetto, durata, organo amministrativo e quanto altro.

Il signor cav.del lav. avv.Corrado Faissola, in rappresentanza della incorporante UBI Banca, riferisce che non ricorre la fattispecie di cui all'art.2501-bis Cod.Civ. (fusione a seguito di acquisizione con indebitamento).

Il Presidente evidenzia in tal modo che sono stati osservati ed attuati i disposti di legge, come indicato con il dettaglio di ogni operazione effettuata.

Ancora il signor cav.del lav. avv.Corrado Faissola

dichiara

per quanto possa occorrere, che il capitale sociale di Euro 2.254.366.897,5 è interamente versato e suddiviso in n.901.746.759 azioni ordinarie con valore nominale unitario di Euro 2,50.

Senza discussione, essendo i Consiglieri già pienamente e preventivamente informati sull'argomento,

preso atto

- che l'organo amministrativo di ciascuna società partecipante alla fusione ha redatto rispettivamente in data 26 luglio 2011 per UBI Banca e in data 29 luglio 2011 per FinanzAttiva Servizi s.r.l.

singoli progetti di fusione, identici nei contenuti e quindi da ritenere come unico progetto, dai quali risulta quanto richiesto dall'art.2501-ter Cod.Civ.;

- che, a norma del penultimo comma dello stesso art.2501-ter Cod.Civ., i progetti di fusione sono stati

depositati

per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo, competente avuto riguardo alla sede di ciascuna delle società interessate alla fusione nelle date

21/10/2011 per UBI Banca prot.n.66099/2011 e

20/10/2011 per FinanzAttiva Servizi s.r.l. prot.n.65986/2011 e

iscritti

nel Registro Imprese di Bergamo il **24 ottobre 2011** per entrambe le società;

- che, a norma dell'art.2501-septies Cod.Civ., sono stati de-

positati in copia, presso la sede delle società partecipanti alla fusione:

- . i singoli progetti di fusione,
- . i bilanci degli esercizi chiusi al 31.12.2010, 31.12.2009 e 31.12.2008, completi dei relativi documenti accompagnatori e
- . le situazioni contabili al 30.6.2011 con relazioni relative,

il tutto come disposto dalla norma citata, con la precisazione che il deposito presso la sede sociale di detti documenti è avvenuto nello stesso giorno di redazione dei progetti di fusione, ossia il 26 luglio 2011 per UBI Banca e il 29 luglio 2011 per FinanzAttiva Servizi s.r.l., e i detti documenti sono tuttora depositati presso le rispettive sedi sociali;

- che sono decorsi i termini di cui al combinato disposto degli artt.2501-ter, ultimo comma, e 2501-septies Cod.Civ.; approvata la relazione del presidente,

il Consiglio di Sorveglianza

con voto unanime

delibera

- di approvare il progetto di fusione, unitamente a tutta la documentazione annessa e così, mediante approvazione dello stesso, conforme e corrispondente ai progetti di fusione redatti dai rispettivi organi amministrativi di ciascuna società partecipante alla fusione, depositato ed iscritto nel Registro delle Imprese di Bergamo, competente avuto riguardo alla sede di ciascuna società interessata alla fusione, a norma del penultimo comma dell'art.2501-ter Cod.Civ. e depositato presso la sede sociale a norma dell'art.2501-septies Cod.Civ., corredato con la documentazione prevista dalla legge,

di approvare la fusione

mediante incorporazione nella controllante

Unione di Banche Italiane Società Cooperativa per Azioni, in acronimo **UBI Banca**, con sede legale e direzione generale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n.8, capitale sociale versato Euro 2.254.366.897,5, iscritta nel Registro Imprese di Bergamo con codice fiscale 03053920165 e con n.345283 R.E.A. (Partita IVA 03053920165), iscritta all'Albo delle Banche al n.5678 - ABI n.3111, Capogruppo del "Gruppo UBI Banca" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n.3111, aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, della controllata

FinanzAttiva Servizi s.r.l., società a responsabilità limitata con unico socio, con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n.8, capitale sociale Euro 5.660.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo con codice fiscale 02810930160 e con n.324874 R.E.A. (Partita IVA 02810930160), società soggetta all'attività di direzione e coordinamento (ex art.2497 Cod.Civ.) da parte di Unione di

Banche Italiane Società Cooperativa per Azioni, in breve UBI Banca.

In conseguenza della fusione il capitale della società incorporanda, totalmente posseduto dalla incorporante, verrà annullato con corrispondente annullamento della posta relativa nell'ambito della voce partecipazioni da parte della incorporante, in quanto questa è detentrica dell'intero capitale della incorporanda, come illustrato nella relazione del Presidente e quindi, conseguentemente, nessun rapporto di cambio o conguaglio, nessuna modalità di assegnazione di azioni e data di partecipazione agli utili viene prevista; fermo e invariato quindi il capitale sociale della incorporante.

L'operazione di fusione avviene quindi senza concambio e, dunque, senza alcuna modificazione qualitativa e quantitativa nell'attuale struttura dell'azionariato della incorporante.

La società risultante dalla fusione sarà regolata dallo statuto della incorporante stessa, nel testo depositato nel Registro Imprese di Bergamo il 26 luglio 2011 prot.n.52017/1 ed ivi iscritto il 27 luglio 2011, statuto per altro ulteriormente depositato nel Registro Imprese con il progetto di fusione; con subentro della incorporante medesima in tutte le posizioni attive e passive della società incorporata.

Gli effetti della fusione ai sensi dell'art.2504-bis, secondo comma, Cod.Civ., decorreranno dalla data in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel competente Registro delle Imprese.

Come consentito dall'art.2504-bis del Cod.Civ. e conformemente a quanto disposto dall'art.172 del D.P.R. 917/1986, le operazioni della incorporanda saranno imputate al bilancio della incorporante, anche ai fini fiscali, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui la fusione avrà effetto nei confronti dei terzi.

Non è riservato, non ricorrendone neppure i presupposti, alcun trattamento particolare a categorie di soci e a possessori di titoli diversi dalle azioni; neppure sono stabiliti benefici o vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

Al Presidente, al Vice Presidente Vicario, a ciascuno dei Vice Presidenti o, in mancanza, a ciascuno dei membri del Consiglio di Sorveglianza, tutti in via tra loro disgiunta, escluso espressamente ogni conflitto di interessi, sono delegati i necessari e opportuni poteri

-> ai fini dell'intervento al successivo atto di fusione e per la sottoscrizione di tutti i documenti necessari al perfezionamento della deliberata fusione; il tutto nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni contenute negli artt.2503, 2504, 2504-bis e 2504-ter del Codice Civile,

-> per espletare gli adempimenti indicati dalla norma di cui all'art.2502-bis Cod.Civ. per il deposito e iscrizione

della decisione di fusione nonchè i poteri per dare esecuzione alla deliberata fusione mediante incorporazione, a seguito dell'approvazione del relativo progetto, e in particolare, i poteri di sottoscrivere atti e documenti, con riguardo speciale all'atto di fusione, alle condizioni sopra precisate, curando tutti gli adempimenti conseguenti all'annullamento del capitale sociale della incorporanda e della voce corrispondente partecipazioni della incorporante, di autorizzare a favore della incorporante volture e trascrizioni di qualsiasi genere, di eventuali beni immobili e mobili registrati, di contratti, di concessioni, autorizzazioni, iscrizioni e registrazioni, marchi e brevetti, di depositi, cauzioni, conti correnti bancari e postali, di altri beni di qualsiasi genere, con esonero da responsabilità per i competenti Uffici Catastali, Conservatori presso l'Ufficio del Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliare, Conservatori del P.R.A. e in genere per Uffici Pubblici e Privati, Banche ed Enti richiesti degli adempimenti, eventualmente modificando, in concorso con il rappresentante della società incorporanda, le cariche sociali al momento vigenti della incorporante, facendo insomma tutto quanto richiesto per la completa attuazione della presente decisione e del presente deliberato, anche introducendo nella presente delibera e nel successivo atto di fusione quelle modifiche, aggiunte e integrazioni che risultassero dovute e che venissero eventualmente richieste da chi risultasse averne diritto.

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento appena prima esaminato riservandosi di proseguire l'esame degli altri argomenti sui quali è chiamato a deliberare il consiglio appena chiusa la verbalizzazione a opera del notaio dell'argomento più volte indicato.

Sono le ore sedici e cinquantacinque minuti.

Richiesto io notaio ho steso il presente e ne ho dato lettura ai partecipanti alla riunione consiliare, i quali, a mia domanda dichiarano di approvarlo e in conferma il Presidente signor cav. del lav. avv. Corrado Faissola con me sottoscrive.

Consta di cinque fogli dattiloscritti a norma di legge e di regolamento, sotto mia cura da persona di mia fiducia su diciassette pagine intere e fin qui di questa diciottesima.

Firmato Corrado Faissola

Firmato Armando Santus - Notaio (L.S.)

Copia conforme all'originale nei miei colti che si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Bergamo, 7 dicembre 2011.

A handwritten signature in cursive script, likely of Armando Santus, is written over a circular notary seal. The seal contains the text "NOTAIO CIVILE" and "BERGAMO" around the perimeter, with a central emblem.